OGGETTO: Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – anno 2014. Definizione dei criteri per l'anno 2015.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 ("Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale");

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad Acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub-commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Legge regionale n. 1 del 16 Marzo 2011, recante: "Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche";

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";
- n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro";

VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ed, in particolare, l'articolo 57, comma 3, che garantisce le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni" ed, in particolare, l'art. 1, relativo ai livelli uniformi di assistenza, da erogarsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale su tutto il territorio nazionale;

VISTA la Legge regionale 16 giugno 1994, n.18, e successive modificazioni recante: "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali";

VISTA la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTA la Legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 concernente "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

VISTA la L.R. 30 dicembre 2014, n. 17 concernente "Legge di stabilità regionale 2015";

VISTA la L.R. 30 dicembre 2014, n. 18 concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017";

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 14 recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016";

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 100/SCPS/15/18303 del 02.12.1994, il Ministero della Salute ha specificato che l'unico contributo erogabile a carico del Fondo Sanitario Nazionale a favore degli invalidi di guerra e assimilati è quello relativo alle cure climatiche e che, con nota prot. 100/SCPS/15/14302 del 27.10.1995, lo stesso Ministero ha ribadito il diritto della citata categoria ai soggiorni terapeutici;

VISTO il precedente decreto del Commissario ad acta n. U00071 del 6 marzo 2014, con il quale, per l'anno 2013, è stato stabilito l'importo del contributo giornaliero che le Aziende Sanitarie di residenza devono erogare, nell'ambito della quota capitaria di finanziamento, a favore degli invalidi di guerra ed assimilati, ammessi al beneficio delle cure climatiche e soggiorni terapeutici, nonché sono state determinate le categorie degli aventi diritto al rimborso e le relative modalità di rimborso;

VISTA la nota prot. LAZIO-DGPROG- 13/8/2014-0000283-P con la quale i Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze hanno espresso il proprio parere sul citato DCA 71/2014;

RILEVATO che il sopramenzionato parere riporta testualmente: "Si deve rilevare, tuttavia, che il DCA in esame prevede l'erogazione del suddetto contributo anche a favore degli "accompagnatori" degli invalidi di cui trattasi, e tale previsione eccede sia quanto disposto dalla L. 833/78 sia quanto previsto dal DPCM 29 novembre 2001, configurandosi, pertanto, come un livello superiore";

RITENUTO, sulla base del parere espresso dai Ministeri affiancanti, di non prevedere, a far data dall'anno 2015, l'estensione del contributo giornaliero di € 45,00 all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze e per gli invalidi per servizio dal modello 69 ter o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata. Il contributo giornaliero per l'accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 ter e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, può essere concesso anche ai soggetti che a giudizio del medico della AUSL a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti;

RITENUTO. pertanto:

- di confermare per l'anno 2014 l'erogazione del contributo giornaliero di euro 45,00, per 21 giorni, per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati;
- di precisare che, per l'anno 2014, il suddetto contributo giornaliero è estendibile anche all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze e per gli invalidi per servizio dal modello 69 ter o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata. Il contributo giornaliero per l'accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 ter e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, può essere concesso anche ai soggetti che a giudizio del medico della AUSL a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti;

RITENUTO, altresì, di stabilire:

- che, per l'anno 2015, la procedura di rimborso da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio avverrà dietro la presentazione da parte dell'assistito della ricevuta dell'avvenuto pagamento rilasciata dalla struttura ricettiva o dell'attestazione comprovante l'effettiva permanenza dell'invalido nella località climatica, il periodo di permanenza e l'eventuale presenza di un accompagnatore, rilasciata dal Sindaco o dalle autorità di pubblica sicurezza o dai carabinieri del luogo di soggiorno prescelto;
- che, per l'anno 2015, gli invalidi interessati al contributo economico regionale per cure climatiche e soggiorni terapeutici dovranno presentare istanza presso la loro AUSL di residenza entro il termine del 31.05.2015, fatta salva la possibilità per l'azienda sanitaria di accettare istanze anche successivamente a tale termine qualora ciò non comporti per la stessa problemi di natura amministrativo-contabile;
- che agli invalidi che intendono usufruire delle cure climatiche o dei soggiorni terapeutici sarà richiesto di sottoporsi preventivamente a visita medica presso un medico del S.S.N.;

PRESO ATTO che per l'anno 2015 gli aventi diritto al rimborso sono individuati sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2015 la presentazione da parte degli invalidi di servizio aventi diritto al rimborso di un'autocertificazione, da presentare presso la competente azienda sanitaria, con la quale si attesti di non aver usufruito di altri medesimi benefici da parte delle Amministrazioni di appartenenza nell'anno 2015;

CONSIDERATO che, a seguito del sopramenzionato parere espresso dai Ministeri affiancanti, a far data dal 2015, il contributo giornaliero di € 45,00 non sarà estendibile anche all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze e per gli invalidi per servizio dal modello 69 *ter* o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata. Il contributo giornaliero per l'accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 *ter* e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, può essere concesso anche ai soggetti che a giudizio del medico della AUSL a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1. di confermare per l'anno 2014 il contributo giornaliero di euro 45,00, per 21 giorni, a carico del Servizio Sanitario Regionale, per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati, individuati in base ai criteri di cui all'allegato 1 alla D.G.R.L. del 25 novembre 2011 n.549 e di prevedere che detto contributo è estendibile all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze e per gli invalidi per servizio dal modello 69 ter o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata. Il contributo giornaliero per l'accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, 69ter e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, può essere concesso anche ai soggetti che, a giudizio del medico della ASL a ciò deputato, siano considerati non autosufficineti
- 2. di individuare, per l'anno 2015, gli aventi diritto al rimborso sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
- 3. di non prevedere, a far data dall'anno 2015, l'estensione del contributo giornaliero di € 45,00 all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze e per gli invalidi per servizio dal modello 69 ter o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata. Il contributo giornaliero per l'accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 ter e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, può essere concesso anche ai soggetti che a giudizio del medico della AUSL a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti;

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L.

Alegero al DECRETO N. MOOL77/15

ALLEGATO 1

CURE CLIMATICHE E SOGGIORNI TERAPEUTICI

Le cure climatiche e i soggiorni terapeutici sono concessi, per un periodo massimo di 21 giorni, agli invalidi che, in conseguenza delle invalidità pensionate abbiano necessità di tali terapie al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali, oppure prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi.

Hanno diritto ad accedere alle cure climatiche e ai soggiorni terapeutici gli assistiti che, sulla base della documentazione presentata, siano:

- percettori di pensione vitalizia per invalidità di guerra;
- percettori di pensione vitalizia per causa di servizio;
- utenti, percettori di pensione vitalizia, equiparati da norme speciali agli invalidi di guerra;

e che, alternativamente:

- risultino invalidi pensionati portatori di patologia tubercolare di entità tale da aver determinato da sola l'ascrizione dalla prima alla quinta categoria;
- invalidi che, sulla base della documentazione presentata, risultino percettori di pensione vitalizia per invalidità di guerra, per causa di servizio, o equiparati da norme speciali agli invalidi di guerra portatori di affezioni respiratorie di entità tale da avere determinato, da sole, l'ascrizione alla prima o alla seconda categoria;
- 3) risultino invalidi ascritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata. Tra tali soggetti possono rientrare anche gli invalidi ciechi, amputati, mentali, per i quali, in sede di accertamento sanitario presso le Asl, venga riconosciuta tale necessità terapeutica.